



Si precisa che i Consiglieri PRETTI Davide e MARCHIONI Marco sono collegati da remoto.

I collegamenti ‘da remoto’ hanno luogo attraverso il programma *Microsoft Teams* messo a disposizione degli Uffici Giudiziari dalla DGSIA del Ministero della Giustizia come da note prot. DGSIA n. 7359.U del 27 febbraio 2020, 8661.U del 9 marzo 2020 e 4223 del 20 marzo 2020, nelle quali pure si specifica che i collegamenti effettuati con il detto programma su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzano infrastrutture dell’amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Ogni partecipante “da remoto” si impegna a adottare durante lo svolgimento della seduta comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento della seduta, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano apposita richiesta al Presidente.

I componenti concordano sul divieto di acquisire e divulgare immagini, video e audio della seduta o di parte di essa.

**1. BIANCHI dott.ssa Martina, giudice del Tribunale di Alessandria –  
Istanza di autorizzazione a risiedere fuori sede.**

OMISSIS

E’ presente la Presidente Vicaria dott.ssa BASSI in sostituzione del Presidente della Corte d’Appello che si astiene dalla pratica n. 2 o.d.g. e si allontana.

**2. CORTE DI APPELLO DI TORINO – Decreto n. 41/2025 in data  
26/6/2025 avente ad oggetto: “Assegnazione impugnazione  
procedimenti disciplinari degli Ordini Professionali alla sezione  
III Civile”.**

La consigliera ROSSI relaziona quanto segue.

Con il Decreto n. 41/2025 il Presidente della Corte d’Appello di Torino propone una variazione tabellare non urgente relativa alla assegnazione alla Terza Sezione Civile della Corte d’Appello delle impugnazioni avverso tutte le sentenze di primo grado che abbiano deciso in merito ai ricorsi sui provvedimenti disciplinari emessi dagli Ordini professionali.

Tale variazione trae origine dalla segnalazione della Presidente della Terza Sezione Civile d.ssa ZAPPASODI in merito alla necessità di prevedere l’assegnazione tabellare delle impugnazioni avverso le sentenze dei Tribunali che si sono pronunciate in merito ai ricorsi presentati in materia disciplinare

dagli iscritti all'Albo degli psicologi, rilevando che le tabelle della Corte nulla dispongono in merito.

Il Presidente dà atto che alla Terza Sezione Civile erano già assegnate le impugnazioni delle decisioni della COREDI in materia di provvedimenti disciplinari riguardanti i Notai, mentre quelle relative alle impugnazioni in materia di provvedimenti disciplinari riguardanti gli Agronomi ed i Geologi erano assegnate alla Seconda Sezione Civile.

Pertanto, rileva la opportunità che tutte le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari emessi dagli Ordini Professionali siano concentrate presso la medesima sezione, che individua nella Terza Sezione Civile in base ad un duplice ordine di considerazioni:

- in primo luogo, in ragione della specializzazione di tale sezione in materia di responsabilità civile anche professionale;
- in secondo luogo, sulla base della comparazione dei dati delle pendenze dei procedimenti avanti le due Sezioni (avanti alla Seconda civile risultano pendenti al 31 marzo 2025 988 procedimenti oltre a 22 procedimenti del TRAP, mentre avanti alla Terza sezione alla stessa data risultavano pendenti 431 procedimenti ordinari oltre a 19 ricorsi PINTO presso la VI sezione aggregata alla terza).

Il Presidente, pertanto, con il citato decreto dispone che tutte le impugnazioni in Corte d'Appello avverso le decisioni di primo grado concernenti i procedimenti disciplinari degli Ordini professionali siano assegnate alla Terza Sezione civile della Corte d'Appello di Torino a partire dal 1 ottobre 2025 o comunque dalla settimana successiva alla delibera di approvazione del decreto da parte del CSM.

Indi dispone la comunicazione del decreto a tutti i magistrati della Corte, alla Procura Generale al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla Dirigenza Amministrativa e al Consiglio Giudiziario.

Si rileva la seguente criticità: si tratta di una variazione tabellare ordinaria e non immediatamente esecutiva, per cui doveva seguirsi la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 39 della Circolare Tabelle che rimanda agli artt. 14-32 della circolare stessa (previa raccolta dei contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposita riunione, richiesta ed acquisizione dei contributi del Presidente del C.O.A. e del Procuratore della Repubblica; supporto della Commissione flussi).

Nel decreto *de quo* non si dà atto del rispetto delle varie fasi della procedura ordinaria .

Occorre pertanto integrare l'istruttoria, chiedendo chiarimenti al Presidente della Corte d'Appello.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione della Consigliera ROSSI,  
invita il Presidente della Corte di Appello a fornire i chiarimenti richiesti con  
termine per la risposta sino al 15.7.2025, rinviando per la trattazione della  
pratica alla seduta del 22.7.2025.

IL SEGRETARIO  
F.to Mario Bondoni

LA PRESIDENTE VICARIA  
F.to Alessandra Bassi

Si allontana la Presidente Vicaria dott.ssa BASSI ed entra il Presidente della  
Corte dott. BARELLI INNOCENTI

**3. TRIBUNALE DI ALESSANDRIA – Decreto n. 52 in data 26/6/2025  
di variazione tabellare urgente.**

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione della Consigliera PEDROTTA;  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

**4. TRIBUNALE DI ASTI – Decreto n. 24/2025 in data 16/06/2025  
avente ad oggetto: *“Determinazione del programma lavorativo e  
dei carichi minimi esigibili per le giudici onorarie di pace  
confermate assegnate alla sezione penale”***

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione del Consigliere CAMPANELLO,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
visto il parere favorevole della Sezione Autonoma;  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

**5. TRIBUNALE DI ASTI – Decreto n. 26/2025 in data 26/06/2025  
avente ad oggetto: *“Determinazione del programma lavorativo e  
dei carichi minimi esigibili per i giudici onorari di pace  
confermati assegnati alla sezione civile”*.**

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione della Consigliera CUGGE;  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
visto il parere favorevole della Sezione Autonoma;  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

## **6. Tabella di composizione del Tribunale di Torino durante il periodo feriale dell'anno 2025 – Integrazioni.**

Rinvio da CG 1.7.2025.

Il Consigliere DEMONTIS relaziona quanto segue.

In merito ai turni GIP, richiamato quanto già osservato nel verbale del 17.6.2025, sono necessarie alcune considerazioni alla luce delle osservazioni inviate dal Presidente e dalla Presidente agg. dell'Ufficio GIP e dei chiarimenti forniti dal Presidente del Tribunale nell'audizione del 1.7.2025.

Per quanto riguarda le osservazioni dei due dirigenti, in primo luogo non paiono rilevanti tutte le considerazioni sull'onerosità delle incombenze connesse alla funzione direttiva o semidirettiva. Questo non certo perché non se ne riconosca l'utilità e la complessità, ma perché non compete al Consiglio Giudiziario una valutazione di questo tipo, posto che la misura dell'esonero dal lavoro giudiziario è già prevista dalla Circolare tabelle. Al contrario, per quanto riguarda Torino, la complessità delle incombenze connesse alla dirigenza dell'Ufficio GIP è inequivocabilmente riconosciuta dal fatto che al Presidente è concesso l'esonero massimo consentito, all'Aggiunto un esonero rilevante.

Certo, è però pacifico che il peso delle incombenze dirigenziali non possa essere invocato per tutelare un esonero che fosse superiore al 50%.

In secondo luogo, non si tratta nemmeno, in questa sede, di valutare se l'esonero previsto dal progetto delle tabelle 2026/2029 sia coerente con le previsioni della Circolare.

Si tratta invece, più semplicemente, di valutare se il lavoro svolto dai due dirigenti nel periodo feriale sia coerente con l'esonero loro riconosciuto.

Il tema centrale da risolvere è allora un altro, ed è condensato in queste due frasi delle controdeduzioni trasmesse dai dirigenti dell'Ufficio GIP:

- *“le tabelle feriali sono quindi coerenti e in applicazione del principio tabellare ordinario”;*
- *“...rispetto all'art. 37 circ. tab.....l'equa rotazione tra i magistrati rispetto ai turni di presenza va intesa rispetto alle specifiche funzioni e quindi rispetto ai magistrati con funzioni semi direttive, ai turni di presenza di costoro nell'assicurare le relative funzioni, che nella specie è effettuata per lunghi periodi”.*

In sintesi, si sostiene che poiché i dirigenti durante l'attività ordinaria sono esonerati dai turni, lo devono essere anche nel periodo feriale, in cui le attribuzioni restano le stesse previste dalle tabelle ordinarie. Quindi la norma sopra citata dovrebbe intendersi nel senso che essi soddisfano l'esigenza di partecipare alla turnazione anche solo adempiendo alle incombenze proprie della funzione semidirettiva.

Si tratta di tesi che però non è condivisibile, per ragioni che sono essenzialmente le seguenti:

- sul piano delle norme, la regola generale espressa dall'art. 37.4.b è che nella predisposizione del prospetto dei turni *“la scelta dei magistrati destinati a garantire i turni di presenza, sia nel periodo feriale che nel*

- periodo cuscinetto, va operata assicurando equa rotazione tra tutti i magistrati...”, senza esclusioni, e quindi anche tra i semidirettivi;*
- la norma deve essere letta alla luce del precedente punto 3, che in modo più che esplicito afferma che il prospetto delle presenze nel periodo cuscinetto e nel periodo feriale ha espressamente ad oggetto i *“turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze indifferibili nonché l’attività e l’emissione dei provvedimenti urgenti”*;
  - essa, quindi, si riferisce senza possibilità di equivoco ai turni necessari per assicurare l’attività giudiziaria urgente, sicché è da escludere che per i semidirettivi rilevino i *“turni di presenza dei dirigenti nell’assicurare le relative funzioni”*, posizione che confonde l’attività giudiziaria con quella dirigenziale;
  - rispetto alla previsione dell’art. 36.5, che stabilisce che *“il magistrato professionale che nel periodo feriale beneficia solo di metà delle ferie di cui al comma uno, nel restante periodo può prestare servizio anche se non inserito nei turni delle urgenze e delle sostituzioni di cui all’articolo 37 purché garantisca una regolare presenza in servizio”*, si è già osservato che essa non può certo giustificare che taluno stia in servizio nel periodo feriale senza partecipare ai turni di assegnazione, ed infatti la disposizione è normalmente interpretata nel senso che si può stare in servizio senza partecipare ai turni per un periodo limitato e solo se nel restante periodo si assicura una adeguata partecipazione agli stessi;
  - la conferma di questa interpretazione è offerta anche dalla delibera CSM del 9.10.2024 (*“Chiarimenti su questioni interpretative/applicative della Circolare tabelle 2026/2029”*), che sul punto si esprime in questi termini: *“L’art. 36, comma 5, nella nuova formulazione, consente che il magistrato che sia stato di turno nel periodo cuscinetto possa poi durante il periodo feriale – fermo l’obbligo dei 15 giorni di ferie - essere in servizio ma non in turno né in sostituzione; in tale ipotesi, tuttavia, non essendo il periodo cuscinetto personalizzabile, il magistrato dovrà occuparsi di tutti gli affari del proprio ruolo, non solo di quelli tipicamente trattati durante il periodo cuscinetto (cioè in quanto il magistrato di turno deve trattare gli affari urgenti del magistrato assente perché in congedo, non quelli del magistrato in servizio)”*;
  - in sostanza, la regola è che può stare in servizio senza partecipare ai turni solo chi ha già contribuito agli stessi in precedenza, e d’altra parte questo è talmente evidente che non risulta che nessuno abbia mai preteso di invocare la norma in esame per richiedere di non partecipare alla turnazione sugli affari urgenti;
  - quindi, da queste previsioni si trae l’esigenza che anche i semidirettivi partecipino alla turnazione per il disbrigo degli affari urgenti;
  - tutto questo, d’altra parte, si spiega agevolmente, perché nel periodo feriale l’attività ordinaria è sospesa, e quindi non partecipare ai turni significa non fare udienze e non incamerare lavoro, e potersi dedicare allo smaltimento di quanto incamerato in precedenza;

- non si comprende come questo possa conciliarsi con l'esigenza di partecipare all'attività giudiziaria in misura pari al 50% di quanto assegnato ai colleghi;
- questo, a maggior ragione, se l'attività giudiziaria espletata dai dirigenti nel periodo feriale è quella riportata nella risposta già inviata a questo Consiglio con nota prot. 26/2025 Gip, in cui si chiariva che l'attività dei due presidenti sarebbe consistita nelle "attività giurisdizionali proprie che non richiedono fissazione di udienza, salvo urgenze, tra cui la materia archiviazioni, le istanze di PSS, ammissione (ca 200 al mese), oltre a revoche e liquidazione, di tutti i fascicoli iscritti in Procura in fase di indagine, senza Gip assegnato", cioè attività che di regola non presenta alcuna urgenza e, per comune esperienza, è di bassa complessità rispetto ad altre incombenze dell'Ufficio GIP;
- in aggiunta, e in conclusione, ad ulteriore dimostrazione delle peculiarità delle tabelle feriali rispetto a quelle ordinarie, basta considerare che è del tutto normale che nel periodo feriale ognuno svolga anche funzioni o tratti materie diverse da quelle tabellari ordinarie;
- ad esempio, nelle stesse tabelle in approvazione è previsto che i giudici della Sezione TL partecipino ai turni per le udienze direttissime (con riassegnazione dei procedimenti alle Sezioni dibattimentali alla fine del periodo feriale), o ancora in passato, nonostante le tabelle ordinarie escludessero il Presidente e il Pres. Aggiunto dai turni GIP, risulta che sia la dott.ssa Domaneschi (precedente Presidente) sia la dott.ssa Christillin (precedente Presidente Aggiunto) partecipassero ai turni detenuti e ai turni liberi durante il periodo feriale.

Allo stesso tempo, questo Consiglio non può che prendere atto di quanto riferito dal Presidente del Tribunale nell'audizione del 1 luglio, in ordine all'impossibilità di modificare ad oggi le tabelle feriali e alle sperequazioni che ne deriverebbero tra i colleghi dell'Ufficio Gip, posto che solo alcuni trarrebbero beneficio dal tardivo inserimento dei presidenti nei turni.

Ciò nonostante, in termini di principio occorre, comunque, ribadire la necessità che anche i due presidenti partecipino ai turni, in misura coerente con il loro esonero, in modo da assicurare che esso sia tempestivamente rispettato per gli anni futuri.

Per quest'anno, invece, deve esprimersi parere favorevole alla proposta tabellare così come formulata.

Appare però opportuno invitare il Presidente a valutare la possibilità di inserire – con apposita variazione – i due semidirettivi quali supplenti dei giudici di turno impediti o assenti, misura utile ad evitare sperequazioni analoghe a quelle che deriverebbero dalla modifica del prospetto dei turni già redatti.

Il Consiglio Giudiziario, richiamato anche quanto già espresso nel verbale del 17.6.2025 in ordine all'assenza di criticità per il Settore penale

dibattimentale e – alla luce della variazione 88/2025 che sarà esaminata a seguire – per il Settore civile, esprime parere favorevole all’approvazione della proposta di tabella feriale, invitando al contempo il Presidente del Tribunale a valutare la possibilità – immutato il prospetto dei turni Gip – di inserire il Presidente e il Presidente Aggiunto nelle supplenze dei colleghi eventualmente assenti o impediti.

**7. TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 88/2025 in data 13/6/2025  
avente ad oggetto: “Variazione periodo feriale – sezione agraria –  
sezione civile (udienze monocratiche del 4° periodo 18/8-24/8).”**

Rinvio da CG 1.7.2025.

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione del Consigliere DEMONTIS,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all’unanimità.

**8. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI  
ALESSANDRIA – Provvedimento prot. n. 2717/2025 in data  
23/6/2025 di proposta di variazione del progetto organizzativo  
dell’ufficio.**

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione del Consigliere CAMPANELLO,  
rinvia per la trattazione alla seduta del 15.7.2025.

**9. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO  
– Provvedimento prot. 3792 in data 30/6/2025 avente ad oggetto:  
“formazione ruolo della dott.ssa Sofia SCAPELLATO e  
redistribuzione dei procedimenti pendenti”.**

Il Consigliere DEMONTIS relaziona quanto segue.

Il decreto, nella parte in cui provvede alla costituzione del ruolo della dott.ssa SCAPELLATO a seguito della sua presa di possesso (avvenuta in data 4.4.2025), pur condivisibile nelle premesse quando evidenzia l’esigenza di tenere conto - nella riassegnazione dei fascicoli - sia del ruolo complessivamente gravante su ciascun magistrato sia della sua produttività pregressa, poi non consente di verificare la correttezza della decisione, perché “pesca” solo dai ruoli COLACE e SALVATI, e questo in assenza di:

- precisazioni sul perché la scelta – pur avendo ad oggetto i procedimenti generici – sia limitata ai pubblici ministeri assegnati allo stesso Dipartimento specialistico;

- precisazioni sul perché comunque – all'interno del Dipartimento – si attinga ai ruoli COLACE e SALVATI;
- corredo di dati statistici che consenta di valutare la correttezza delle decisioni.

Questo non consente di valutare la coerenza del provvedimento con la previsione dell'art. 15 co. Circ. Organizzazione Uffici di Procura, nella parte in cui richiede che sia assicurata "l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro"

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del Consigliere DEMONTIS;

invita il Procuratore a fornire chiarimenti sul perché la scelta – pur avendo ad oggetto i procedimenti generici – sia limitata ai pubblici ministeri assegnati allo stesso Dipartimento specialistico e sul perché comunque – all'interno del Dipartimento – si attinga ai soli ruoli COLACE e SALVATI e a produrre i dati statistici posti a fondamento della scelta comparativa. Assegna un termine per la risposta fino al 15.7.2025 e fissa sin d'ora per la trattazione della pratica la successiva seduta del 22.7.2025.

### **10. Bando per la nomina o la conferma dei giudici onorari del Tribunale per i Minorenni, per il triennio 2026-2029.**

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del consigliere CARENA;

visto l'art. 6 della Circolare del CSM prot. n. 19714/2024 adottata con delibera del 16.10.2024 relativa ai criteri di nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili per il triennio 2026-2028;

vista la specifica informativa in ordine alle forme di pubblicità adottate per il bando;

rilevato che la Commissione istituita presso il Tribunale per i Minorenni di Torino ha valutato necessario per il regolare funzionamento del Tribunale e per la formazione dei collegi il numero di giudici onorari pari a 36 (con un organico ideale di 18 uomini e 18 donne e un organico effettivo di 17 uomini e 19 donne, vista la mancanza di candidati uomini idonei in misura sufficiente) e che la stessa Commissione ha proposto la conferma di diritto di 6 giudici onorari già in carica e la nomina di ulteriori 30 giudici onorari;

visti i verbali delle riunioni tenutesi presso Il Tribunale per i Minorenni di Torino;

viste le proposte di nomina e conferma, corredate dalle schede di valutazione, dai rapporti informativi del Presidente dell'Ufficio, dagli elenchi dei giudici onorari aspiranti alla nomina e alla conferma e dei giudici onorari di cui si chiede conferma e nomina, documentazione tutta trasmessa a questo Consiglio in ossequio all'art 6 comma 8 della Circ. n. 15048/21;

dato atto che, dopo la proposta di nomina e conferma formulata dalla Commissione, tre candidate (segnatamente: SERENA Camilla, GUACCI Loretta e MARCACCI Patrizia) hanno proposto istanza di rivalutazione al

Consiglio Giudiziario, lamentando l'esclusione dalla procedura e sostenendo, SERENA e GUACCI, che le carenze rilevate nelle rispettive domande di partecipazione al bando erano suscettibili di essere integrate e sanate, anche attraverso l'istituto del cd. soccorso istruttorio e MARCACCI che il nulla osta rilasciato in proprio favore dalla P.A. di provenienza sarebbe stato male interpretato, siccome ritenuto di significato negativo da parte della Commissione, mentre in realtà conterrebbe una mera formula di stile che non ne inficia il senso positivo;

vista la documentazione integrativa acquisita dal Consiglio Giudiziario, afferente le domande presentate dalle predette candidate e i relativi allegati; considerato che, quanto alla domanda proposta da MARCACCI Patrizia, risulta effettivamente che il datore di lavoro, nel rilasciare il nulla osta per lo svolgimento dell'incarico di giudice onorario, ha precisato che tale incarico avrebbe dovuto essere svolto "al di fuori dell'orario di lavoro", senza, peraltro, specificare quale sia tale impegno di orario, con la conseguenza che non può essere effettuata, neppure nel limitato ambito di competenza di questo Consiglio (e pertanto unicamente ai fini della formulazione di un parere) una valutazione di compatibilità dell'incarico al quale la candidata aspirava con i propri impegni lavorativi; né, peraltro, MARCACCI Patrizia ha specificato quale sia il proprio orario di lavoro, con la conseguenza che, in assenza di indicazioni di segno contrario, la ritenuta inammissibilità della domanda non presenta profili di manifesta illegittimità;

considerato che, quanto alle domande presentate da SERENA Camilla e GUACCI Loretta, dall'esame delle stesse risultano, effettivamente, mancanti alcune indicazioni essenziali previste dal bando e, in particolare, per Serena Camilla, il possesso del requisito di "*cittadino benemerito dell'assistenza sociale*", avendo la candidata indicato, in relazione a tale voce: "*nessuno*", e quanto a GUACCI Loretta, il possesso del requisito di "*culture di biologica, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia*", avendo la candidata indicato, in relazione a tale voce: "*nessuno*", e ritenuto che l'istanza di c.d. soccorso istruttorio proposta da GUACCI Loretta, comunque non di competenza del Consiglio Giudiziario, risulti del tutto generica, avendo tale candidata richiesto unicamente di essere rimessa in termine, senza tuttavia allegare di essere in possesso del requisito mancante (indicandone il tipo), mentre l'istanza proposta da SERENA Camilla risulta del tutto generica, essendosi la stessa limitata a chiedere al Consiglio Giudiziario una rivalutazione della propria domanda, "al fine di ritenere l'inammissibilità o meno della domanda di rinnovo", senza, tuttavia, allegare la sussistenza dei requisiti ritenuti mancanti o comunque fornire elementi utili al riguardo;

rilevato che, alla luce della documentazione in atti, la procedura risulta essersi svolta correttamente e che le valutazioni espresse dalla Commissione risultano rispettose della predetta Circolare;

fa proprie le graduatorie degli aspiranti alla nomina e alla conferma a giudice onorario minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, allegate ai verbali sopra richiamati, ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Il Presidente, sentito il Segretario, dispone la secretazione della pratica n. 1 dell'o.d.g.

Il Consiglio all'unanimità approva il verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione del Consiglio viene sciolta alle ore 16.00.

IL SEGRETARIO  
F.to Mario Bandoni

IL PRESIDENTE  
F.to Edoardo Barelli Innocenti